



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 22/03/2023 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:

Presidente e Relatore
, Giudice
Giudice

in data 22/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2308/2022 depositato il 03/06/2022

proposto da

Difeso da

Luciano Coppola - CPPLCN79T24C349H

ed elettivamente domiciliato presso l.coppola@avvocatinocera-pec.it

contro

Ag. entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84100 Salerno SA

elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210006719335000 IRPEF-ALTRO 2016

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come da processo verbale.

Resistente/Appellato: come da processo verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Signora _____ impugnava una cartella di pagamento attraverso la quale l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Salerno, Ufficio territoriale di Pagani, richiedeva il pagamento delle somme scaturenti da un controllo formale, effettuato ai sensi dell'articolo 36 *ter* del decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973, della dichiarazione resa per il periodo d'imposta 2016.

Il recupero in questione scaturiva dall'intervenuta modifica della percentuale di detrazione relativa ai figli a carico.

Al riguardo la parte, nel convenire in giudizio:

1. l'Agente della riscossione;
2. l'AE;

attesa la soccombenza nel primo grado di giudizio ma la pendenza del giudizio di appello, eccepiva la nullità derivata della cartella di pagamento per illegittimità del presupposto atto impositivo.

Concludeva chiedendo, previa sospensione del giudizio in attesa della definizione relativa al merito della vicenda, l'annullamento dell'impugnato atto della riscossione. Spese vinte da distrarre in favore del difensore antistatario con condanna dei convenuti al pagamento anche dei danni per lite temeraria.

Nella seduta del 13 dicembre 2022 il giudice di prime cure, investito della questione, rinviava la discussione della controversia all'esito della sentenza di appello relativa al giudizio di cui al numero 4955/21 del R.G.A. ed attinente il prodromico atto di rettifica inerente proprio la rideterminazione della percentuale di detrazione per figli a carico.

Il giudice di seconde cure accoglieva l'appello proposto dall'odierna ricorrente.

Radicatasi la lite si costituiva in giudizio l'AE contestando quanto *ex adverso* dedotto.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.325,30 come da allegata nota.

Quest'ultima produceva apposita memoria nonché specifica istanza di trattazione della controversia.

L'Agente della riscossione non si costituiva in giudizio.

Nella seduta del 22 marzo 2023 il Collegio, sentito il relatore in pubblica udienza ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sezione 9, con sentenza numero 7908 del 23 novembre 2022, depositata il 15 dicembre 2022, ha accolto l'appello proposto dalla odierna ricorrente avverso la pronunzia attraverso la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l'atto di

rettifica, sotteso all'impugnata cartella, riconoscendo legittimo il suo comportamento in relazione alla detrazione spettante, quale genitore affidatario, per i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente.

Da tanto discende la non debenza delle somme iscritte a ruolo di cui all'impugnato atto.

Quanto esposto rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore questione o eccezione.

Le spese seguono la soccombenza non dovendosi provvedere ad alcuna liquidazione per responsabilità processuale aggravata non emergendo un comportamento illecito, connotato da mala fede o colpa grave, da parte dei convenuti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate a titolo di compenso tabellare in euro 1.208,00, oltre CUT, se versato, spese generali, pari ad euro 181,20, oneri ed accessori se dovuti da distrarre in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Salerno il 22 marzo 2023.